



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PUGLIA, BLUNDO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CASTALDI, CIOFFI, DONNO, FATTORI, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MOLINARI, MORONESE, NUGNES, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MAGGIO 2014

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fallimento della società Deiulemar - Compagnia di navigazione Spa

ONOREVOLI SENATORI. – Con la sentenza n. 24 del 2 maggio 2012 del Tribunale civile di Torre Annunziata, che ha dichiarato il fallimento della società Deiuemar – Compagnia di navigazione Spa per aver emesso obbligazioni, in violazione di quanto disposto dall'articolo 2412 del codice civile, per un valore di 858 milioni di euro circa, ha avuto formalmente inizio una delle vicende più inquietanti della recente storia del nostro Paese, che ha minato ulteriormente la già esigua credibilità del sistema di raccolta del piccolo risparmio e dei suoi strumenti di tutela e controllo. Detto fallimento è, difatti, quasi unico per le sue esorbitanti dimensioni, tanto che ha drammaticamente coinvolto, in maniera diretta, oltre tredicimila risparmiatori e, in maniera indiretta, l'intera area costiera vesuviana dove in larga parte risiedono i risparmiatori truffati e nella quale operava la predetta società. Il raggio perpetrato ai danni di questi ignari cittadini è stato fondato ingenerando negli stessi la convinzione che stessero effettuando investimenti a capitale garantito, in quella che era stata fatta apparire come una regolare (ed autorizzata) attività di emissione di obbligazioni.

L'apparente solidità della società poi fallita, peraltro «certificata» secondo le regole della contabilità previste dalla legge, veniva ingenerata negli ignari risparmiatori anche dalle dimensioni internazionali della Deiuemar che, nel suo momento di massima espansione, operava con oltre settanta navi e con oltre mille dipendenti, figurando fra le società *leader* in Europa nel trasporto di carichi secchi alla rinfusa e di carichi liquidi, coprendo tutte le rotte oceaniche,

con prevalenza nel Sud-Est asiatico, Brasile, America, Nord Europa.

In realtà, da quanto emerso dalle attività di indagine sinora effettuate dalla magistratura civile e penale, l'attività di raccolta del credito da parte della fallita Deiuemar risulta essere stata effettuata, quantomeno nei dieci anni precedenti la data del fallimento, in totale violazione dei limiti prescritti dal codice civile, in violazione delle norme di corretta tenuta di bilanci e libri sociali e persino in espressa violazione di formali divieti a dare corso alla specifica attività di raccolta del credito inoltrati alla predetta società dalla Banca d'Italia, quantomeno a partire dal 2006.

Dalle indagini effettuate, in particolare, è emerso che sin dal 1997 l'Ufficio italiano dei cambi, oggi confluito nella Banca d'Italia, aveva già all'epoca rigettato la richiesta di iscrizione della società nell'elenco generale degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni (Testo unico bancario), per mancanza dei presupposti di legge; nel 2002, poi, la Banca d'Italia, sulle vicende in questione, aveva segnalato la società alla competente Procura della Repubblica.

La vicenda, inoltre, ha messo in drammatica evidenza l'inadeguatezza dei sistemi di prevenzione e controllo vigenti nel nostro ordinamento ed in particolare di quanto prescritto dal decreto legislativo n. 231 del 2007, emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE, che conferisce all'Unità di informazione finanziaria (UIF), istituita presso la Banca d'Italia, il compito di dare corso all'analisi dei flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio

di denaro nonché l'analisi finanziaria delle operazioni sospette segnalate.

Sul punto va ribadito che dalle indagini effettuate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata è emerso che, dal 2005 e sino a tutto il 2012, vi sono state oltre trentamila movimentazioni sui conti correnti riconducibili ai soci della Deiuemar, per un valore complessivo di circa 400 milioni di euro.

A fronte di una movimentazione bancaria così imponente l'attenzione da parte degli istituti di credito e della UIF avrebbe dovuto essere massima e costante mentre, a quanto pare, è risultata insufficiente e comunque del tutto inadeguata.

Parimenti ininfluenti, nel caso di specie, è risultata la prescrizione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007 che ha introdotto una procedura per la segnalazione, obbligatoria, delle operazioni sospette.

Senza dubbio inadeguate a prevenire un tracollo finanziario di tali dimensioni sono risultate, inoltre, anche le attività di controllo e di verifica poste in essere dalla polizia giudiziaria a seguito delle richiamate segnalazioni della Banca d'Italia alla competente Procura della Repubblica.

Si ritiene che, nel rispetto delle indagini che la magistratura sta portando avanti per gli aspetti di propria competenza, il Parlamento abbia la responsabilità di prestare grande attenzione a questa vicenda e di adottare concrete iniziative utili per fare chiarezza su un fallimento dagli aspetti a dir poco clamorosi.

Il Parlamento, dunque, deve valutare ciò che non ha funzionato, capire quali sono le eventuali responsabilità degli organi dello Stato, in particolar modo degli organi di garanzia e vigilanza, che sembra non siano

stati in grado di evitare gravissime ripercussioni economiche e sociali su decine di migliaia di famiglie. È necessario fornire tempestivamente ai risparmiatori italiani risposte ispirate ai valori della giustizia, dell'equità e della legalità, nei modi previsti dall'articolo 82 della nostra Costituzione.

Altro obiettivo è quello di giungere, in questa legislatura, all'approvazione di una riforma della disciplina delle autorità di controllo, in modo da determinare le condizioni per valutare ciò che non ha funzionato e identificare le cause delle disfunzioni.

A tal fine, con la presente proposta, si prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività pregressa della società Deiuemar - Compagnia di navigazione Spa e, conseguentemente, dell'Unità di informazione finanziaria, istituita presso la Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa e della Banca d'Italia. Compito della Commissione di inchiesta sarà altresì quello di verificare ogni genere di responsabilità al fine di evitare che fatti di tale gravità abbiamo a ripetersi.

All'articolo 1 si descrive il campo d'azione dell'istituenda Commissione e si delinea il dettaglio degli oggetti sui quali indagare, con particolare attenzione alle operazioni di raccolta del credito tra piccoli risparmiatori.

All'articolo 2 si definiscono la composizione della Commissione nonché la sua struttura, la durata della sua attività e le modalità di relazione alle Camere.

Gli articoli 3 e 4 regolano, rispettivamente, le audizioni a testimonianza e le procedure da seguire in caso di richiesta di atti e documenti. Gli articoli successivi dispongono in materia di procedure ed organizzazione interna.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fallimento della società Deiulemar - Compagnia di navigazione Spa, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sulle cause e sulle responsabilità, anche politiche ed istituzionali, che hanno causato il fallimento della citata società, di seguito denominata «Deiulemar».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il fallimento della Deiulemar indagando, tra l'altro, sui seguenti aspetti:

a) l'attività posta in essere in conseguenza dell'analisi dei flussi finanziari e dell'analisi finanziaria delle operazioni sospette effettuata dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

b) gli atti conseguenti alle segnalazioni obbligatorie delle operazioni sospette effettuate ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007 dagli istituti bancari e finanziari che hanno operato nel corso degli anni con la Deiulemar, con particolare riferimento a quali attività ispettive siano state effettivamente poste in essere dalla UIF per il tramite degli organi di polizia giudiziaria competenti e preposti dalla legge;

c) quali operazioni aggregate segnalate dalle banche siano o meno state registrate nell'archivio unico informatico ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 231 del 2007;

d) eventuali responsabilità degli intermediari finanziari e di soggetti istituzional-

mente chiamati a svolgere le funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori, che l'ordinamento attribuisce loro, e l'eventuale conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre l'attivazione dei predetti poteri;

e) la correttezza e la tempestività delle comunicazioni agli obbligazionisti da parte degli organi di vigilanza e controllo;

f) l'attendibilità dello stato patrimoniale dichiarato e l'effettiva consistenza dello stesso, anche in relazione all'eventuale sussistenza di fondi e disponibilità fuori bilancio;

g) la verifica delle eventuali attività della Deiuemar volte alla distrazione di fondi dal bilancio sociale attraverso l'utilizzo distorto di strumenti giuridici prescritti nel nostro ordinamento quali i *trust* e i fondi patrimoniali;

h) collegamenti tra la vicenda del fallimento della Deiuemar ed altri casi di fallimento di società di navigazione nelle quali l'UIF abbia riscontrato operazioni finanziarie sospette.

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, di cui un deputato e un senatore, e da due segretari, di cui un deputato e un senatore, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Il presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti la Commissione; se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età.

4. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.

5. La Commissione, al termine dei lavori e comunque ogniqualvolta lo ritenga necessario, riferisce alle Camere sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 3.

(Audizione a testimonianza)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale, il segreto bancario ed il segreto di Stato.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, sulle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, an-

che in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese di funzionamento della Commissione, nel limite annuo massimo di 50.000 euro, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

